

SENTENZA

Nr. 517

in data 13/3/2007

Nr. Cron. 2193

Nr. Rep. 10837



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile,  
riunito nelle persone dei signori:

Eleonora De Marco Presidente

Emilia Salvatore Giudice

Ernestino Bruschetta Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella controversia n° 3779/2005 r.g.

promossa da

[Redacted]

rappresentati dai suoi due unici soci [Redacted]

[Redacted]

Attrice

Avv. R. Lodi

contro

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. già Cassa di  
Risparmio di Mirandola S.p.A.

Convenuta

Avv. P. Calciolari

avente ad oggetto: nullità ovvero inefficacia  
contratto e domande conseguenti.

*Luigi Santoro*

Atto di citazione notificato in data 9.5.2005.  
Costituzione del convenuto. Udienza di discussione  
delle conclusioni in data 9.3.2007.  
Le conclusioni delle parti sono le seguenti.  
Per l'attrice: <<Dichiarare la nullità o, comunque,  
l'inefficacia per le ragioni esposte in narrativa  
dell'atto di citazione dei contratti di "deposito  
titoli a custodia ed amministrazione" ..., per la  
"negoziazione, la ricezione e la trasmissione degli  
ordini su strumenti finanziari" ... e degli atti ad  
essi relativi e, in particolare - anche in  
conseguenza della violazione, da parte della Cassa  
di Risparmio di Mirandola S.p.A., degli obblighi  
generali previsti dall'art. 1176 c.c. e specifici  
di cui al d.lgs. n. 58 del 1998 e relative  
deliberazioni CONSOB del contratto di compravendita  
delle obbligazioni Cirio ... ovvero, in subordine,  
dichiararli risolti per fatto e colpa della Cassa di  
Risparmio di Mirandola per avere agito in  
violazione degli obblighi generali previsti  
dall'art. 1176 c.c. e particolari di cui al d.lgs.  
n. 58 del 1998 e relative delibere attuative  
CONSOB. In via principale: condannare per le  
ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione  
la Cassa di risparmio di Mirandola, ..., a favore

*Cristina B...*

dell' [redacted] di [redacted] e  
[redacted] società semplice in persona dei soci  
[redacted] e [redacted] alla restituzione  
della somma di € 242.000,00 oltre rivalutazione  
monetaria ... ovvero, in subordine, al tasso legale  
dalla data dell'acquisto (31.1.2001) all'effettivo  
pagamento oltre al rimborso delle commissioni  
corrisposte nella misura che risulterà in corso di  
istruttoria, ovvero, in subordine, alla  
restituzione dell'investimento o, comunque, al  
risarcimento del danno in misura non inferiore  
all'investimento medesimo. Con vittoria di spese>>.  
Per il convenuto: <<a- in via pregiudiziale: -  
dichiarare come irritualmente notificata la seconda  
memoria di parte attrice; - dichiarare, in  
conseguenza, l'avvenuta estinzione del processo; b-  
nel merito, subordinatamente: - respingere le  
domande tutte formulate da parte attrice in quanto  
infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di  
spese>>.

#### Svolgimento del processo

La Società semplice [redacted] -  
rappresentata dai suoi unici soci [redacted] e  
[redacted] - conveniva davanti all'intestato  
Tribunale di Modena la Cassa di Risparmio di

*Christina Berlusconi*

Mirandola S.p.A. per vedere accertata la nullità ovvero l'inefficacia dei contratti di deposito titoli e negoziazione e del contratto di acquisto di obbligazioni Cirio per averli mai sottoscritti e comunque perché formati in violazione del tuf e dei regolamenti consob. In subordine era chiesta la risoluzione. Ed in ogni caso era domandata la condanna alla restituzione del prezzo dell'acquisto, maggiorato di svalutazione od almeno di interessi.

Si costituiva la banca convenuta chiedendo il rigetto di tutte le avversarie domande. Nelle more il giudizio veniva proseguito dalla Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.

L'istruttoria consisteva nella produzione di documenti e nella consulenza calligrafica ordinata dall'ufficio.

Esaurita la discussione, il collegio si riservava la decisione.

Motivi della decisione

1. Questo tribunale - che si è già espresso sul punto - ritiene che la notifica della seconda memoria di parte attrice sia stata eseguita in modo corretto.

*Carlo Pini B...*

2. Difatti questo è il modo di notifica che è stato previsto ex novo dalla legge, la quale sembra non richiedere più l'attività dell'ufficiale giudiziario.

3. Deve poi essere evidenziato come i contratti dedotti in lite siano più d'uno.

4. E cioè - oltre a quelli di deposito, negoziazione e acquisto - anche quello di intermediazione finanziaria.

5. La denunciata violazione della normativa di settore coinvolge esclusivamente il contratto di intermediazione finanziaria.

6. Ciò che radicalmente esclude una nullità ovvero una risoluzione del differente contratto di acquisto dei *bonds* Cirio.

7. Il tribunale è inoltre dell'avviso che l'acquisto dei detti *bonds* sia stato ratificato dai soci dell'attrice a seguito della costituzione in pegno dei titoli medesimi.

8. I soci dell'attrice hanno cioè disposto degli stessi come di cosa propria, esprimendo con ciò una volontà negoziale assolutamente certa ed univoca nella direzione di fare propri i risultati della compera.

Carlo P. B...

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate:

- Rigetta le domande tutte proposte dall'attrice Società e dai suoi soci.
- Condanna l'attrice [redacted]

[redacted] ed i suoi soci in solido [redacted] e [redacted] a rimborsare alla convenuta Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. le spese processuali, liquidate in complessivi € 11.000,00; di cui € 9.000,00 per onorari ed € 2.000,00 per diritti; oltre al rimborso delle spese generali ed degli oneri contributivi e fiscali.

Così deciso in Modena, addì 9 marzo 2007.

Il Presidente

Il Giudice Estensore

*[Signature]*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 13/3/2007

IL CANCELLIERE/IL SEGRETARIO  
IL CANCELLIERE C1  
Maria Letizia Spampinato

SENTENZA DEPOSITATA IN  
CANCELLERIA E PUBBLICATA  
NELLE FORME DI LEGGE

IL 13/3/2007

IL FUNZIONARIO

*[Signature]*  
Maria Letizia Spampinato